



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Seconda**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2014, proposto da:  
Eliseo Perchia, rappresentata e difesa dall'avv. David Manni, con domicilio eletto  
presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

***contro***

Comune di Taviano, non costituito in giudizio;

***nei confronti di***

Società Doppio Malto Snc di D'Argento Mirko & C, Sabata Di Nicoli, non  
costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

della nota n. 6065 in data 26.5.2014, ricevuta in pari data a mezzo pec, a firma del  
Responsabile p.t. del SUAP del Comune di Taviano, con la quale è stata rigettata  
l'istanza di accesso agli atti del ricorrente in data 15.4.2014, acquisita al protocollo  
generale dell'Ente con il n. 4808 del 23.4.2014;

di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso del ricorrente

agli atti e documenti amministrativi richiesti con istanza del 15.4.2014 con condanna dell'A.C. di Taviano all'esibizione e al rilascio di copia degli atti e documenti amministrativi richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 il dott. Marco Rinaldi e udito nei preliminari l'avv. D. Manni per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con istanza del 15 aprile 2014 il ricorrente, premesso di essere di titolare del bar denominato "BAROCCO", sito in Taviano, località Mancaversa, Litoranea Gallipoli - S.M. di Leuca, angolo Via Del Garda, ha chiesto al comune di Taviano di accedere agli atti inerenti alla "pratica edilizia e commerciale" della concorrente attività (bar) esercitata dalla società "Doppio Malto snc", sita in Taviano, Località Mancaversa, Litoranea Gallipoli - S.M. di Leuca, in posizione frontistante rispetto al bar "BAROCCO.

2. L'Amministrazione comunale ha rigettato l'istanza ostensiva, recependo nel provvedimento di diniego i motivi di opposizione svolti in sede procedimentale dalla controinteressata (l'istante non avrebbe interesse all'accesso poiché nessuna attività simile a quella del ricorrente sarebbe stata aperta nelle immediate vicinanze di quest'ultima, sicchè alcuna diretta e/o indiretta concorrenza risulterebbe in atto).

3. Il diniego opposto dal Comune è illegittimo e va, pertanto, annullato.

In base a quanto disposto dagli artt. 22, comma 1, lett. B) della l. n. 241/1990 e 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 il diritto di accesso ai documenti amministrativi è

esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Nel caso di specie, dalle visure camerali in atti risulta che:

- il ricorrente è titolare del bar “BAROCCO” sito in Taviano, località Mancaversa, Litoranea Gallipoli - S.M. di Leuca;
- la società “Doppio Malto snc di D’Argento Mirko & C.”, controinteressata, ha anch’essa sede nel Comune di Taviano ed opera nella medesima Marina di Mancaversa;
- entrambe le imprese esercitano attività del medesimo genere, in quanto titolari di bar.

Il ricorrente ha, dunque, certamente un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente rilevante e tutelata, a verificare la legittimità dei titoli abilitativi rilasciati ad un’impresa concorrente, esercente analoga attività commerciale (bar) in posizione frontistante. È pacifico, in giurisprudenza, che “il titolare di identica attività commerciale nell’area in cui è ubicato l’impianto autorizzato dal comune in favore del controinteressato, vanta una situazione giuridicamente rilevante riconducibile al diritto di iniziativa economica, nel suo contenuto negativo, le cui facoltà si proiettano nell’interesse a non subire iniziative concorrenziali illegittime” (C.d.S. - Sez. V sentenza n° 3683/2012 e C.d.S. - Sezione IV sentenza n° 1768/2012). Lo stesso comune di Taviano sembra esserne, in qualche modo consapevole, atteso che alcuni mesi or sono aveva riscontrato favorevolmente una precedente istanza ostensiva dell’odierno accedente, comunicandogli il provvedimento di sospensione dell’attività commerciale e di chiusura dell’esercizio della società Doppio Malto. Quel medesimo interesse, già positivamente valutato dal Comune, che aveva consentito al ricorrente di prendere visione dei titoli abilitativi rilasciati alla Doppio Malto per avviare l’attività

concorrente di bar, sorregge oggi l'istanza del ricorrente volta a conoscere le autorizzazioni che consentono alla Doppio Malto la riapertura di un'attività commerciale potenzialmente concorrente.

4. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto con conseguente condanna della parte resistente all'ostensione dei documenti richiesti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina alla resistente di ostendere i documenti oggetto della richiesta formulata in data 15 aprile 2014, con facoltà della parte ricorrente di estrarne copia.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 700, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Marco Rinaldi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)